

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 034/CGF

(2009/2010)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 008/CGF – RIUNIONE DEL 17 LUGLIO 2009

1° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo, Cerini Dr. Francesco, Fortunato Prof. Vincenzo, – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. LOMBARDI ANTONIO, PRESIDENTE ONORARIO E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. A) PAR. VII) E 90, COMMA 2 NOIF- NOTA N. 7990/1196PF08-09/SP/BLP DEL 5.6.2009** (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 2.7.2009)

Con ricorso presentato l'8.7.2009, il signor Antonio Lombardi ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37 del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per mesi 2 per la violazione degli artt. 85 lett. a) par. VII e 90, comma 2, N.O.I.F., a seguito della mancata attestazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008.

In particolare, il signor Lombardi ha richiesto l'annullamento o la riduzione della sanzione inflitta, in ragione non soltanto del "patteggiamento" proposto dalla Salernitana in relazione alla sanzione comminata dalla Commissione Disciplinare, ma anche della sua qualità di procuratore speciale, al quale non sarebbero stati affidati adempimenti fiscali e, quindi, i versamenti IRPEF in questione.

Alla seduta del 17.7.2009, è presente, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, la Procura Federale, nonché, in sostituzione del Prof. Sica, per il Sig. Lombardi, l'Avv. D'Antonio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

Durante la seduta, la Procura Federale, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché presentato fuori termine e, nel merito, chiede la conferma del provvedimento in oggetto.

La Corte, esaminati gli atti, in merito alla presunta inammissibilità del ricorso presentato dal signor Lombardi, precisa che, nonostante quanto disposto dal Com. Uff. 129/A, in base al quale i termini per l'impugnazione delle decisioni sono abbreviati per questa tipologia di giudizi, la Commissione Disciplinare Nazionale ha concesso termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per l'affidamento creatosi, il difensore del signor Lombardi ha supposto che si applicassero tali termini.

Ne consegue che il ricorso non può che essere considerato tempestivo e l'eccezione della Procura Federale deve essere respinta.

Quanto, invece, al merito, la Corte ritiene che il patteggiamento proposto dalla società ed il successivo pagamento da parte di quest'ultima delle ritenute IRPEF non versate siano circostanze idonee a determinare un'attenuazione della sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal signor Lombardi Antonio riduce la sanzione dell'inibizione inflitta a giorni 45.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° Collegio composto dai Signori:

Mastrandrea Dr. Gerardo – Presidente; Porceddu Avv. Carlo, Attolico Avv. Lorenzo, Cerini Dr. Francesco, Toschei Dr. Stefano – Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

2) RICORSO DEL SIG. RISPOLI FRANCESCO, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SALERNITANA CALCIO 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 85, LETT. A) PAR. VII) E 90, COMMA 2 NOIF- NOTA N. 7990/1196PF08-09/SP/BLP DEL 5.6.2009 (Delibera Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 2.7.2009)

Con ricorso presentato l'8.7.2009, il signor Francesco Rispoli ha impugnato la decisione della Commissione Disciplinare Nazionale (v. Com. Uff. n. 37 del 24.11.2008) con la quale, su deferimento del Procuratore Federale, gli era stata comminata la sanzione della inibizione per mesi 2 per la violazione degli artt. 85 lett. a) par. VII e 90, comma 2, N.O.I.F., a seguito della mancata attestazione dell'avvenuto pagamento delle ritenute IRPEF per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2008.

In particolare, il signor Rispoli ha richiesto la riduzione della sanzione inflitta, in ragione del "patteggiamento" proposto dalla Salernitana in relazione alla sanzione comminatale, nonché del contegno complessivo sia anteriore che posteriore alla vicenda in questione tenuto dalla società medesima.

Alla seduta del 17.7.2009, è presente, davanti alla C.G.F. – 1^a Sezione Giudicante, la Procura Federale, nonché, in sostituzione del Prof. Sica, per il Sig. Rispoli, l'Avv. D'Antonio, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni contenute nel ricorso.

Durante la seduta, la Procura Federale, in via preliminare, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, perché presentato fuori termine e, nel merito, chiede la conferma del provvedimento in oggetto.

La Corte, esaminati gli atti, in merito alla presunta inammissibilità del ricorso presentato dal signor Rispoli, precisa che, nonostante quanto disposto dal Com. Uff. 129/A, in base al quale i termini per l'impugnazione delle decisioni sono abbreviati per questa tipologia di giudizi, la Commissione Disciplinare Nazionale ha concesso termini ordinari di impugnazione, con la conseguenza che, per l'affidamento creatosi, il difensore del signor Rispoli ha supposto che si applicassero tali termini. Ne consegue che il ricorso non può che essere considerato tempestivo e l'eccezione della procura deve essere respinta.

Quanto, invece, al merito, la Corte ritiene che il patteggiamento proposto dalla società ed il successivo pagamento da parte di quest'ultima delle ritenute IRPEF non versate siano circostanze idonee a determinare un'attenuazione della sanzione irrogata.

Per questi motivi la C.G.F. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dal signor Rispoli Francesco riduce la sanzione dell'inibizione inflitta a giorni 45.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 13 Ottobre 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete